

XV legislatura

**Schema di decreto legislativo  
recante: "Recepimento della  
direttiva 2003/109/CE del  
Consiglio, del 25 novembre 2003,  
relativa allo status dei cittadini dei  
Paesi terzi che siano soggiornanti  
di lungo periodo"  
(Atto del Governo n. 19)**

Ottobre 2006  
n. 10



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

sig.ra Laura Baronciani  
dott.ssa Carla Di Falco  
dott.ssa Valeria Bevilacqua  
Sig.ra Egizia Barlafante

tel. 2117 - 4644

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

.....

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Consigliere addetto al Servizio**

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

### **Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa  
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista  
sig. Cristiano Lenzini  
dott. Vincenzo Bocchetti  
dott. Maurizio Sole

## INDICE

<b>Premessa</b> .....	1
<b>Articolo 1</b> ( <i>Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i> ) .....	1
<b>Articolo 2</b> ( <i>Disposizioni transitorie</i> ) .....	9
<b>Articolo 3</b> ( <i>Norma finanziaria</i> ) .....	11

## **Premessa**

L'analisi dei commi che segue è limitata alle disposizioni ritenute rilevanti per i profili finanziari.

## **Articolo 1**

*(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

L'articolo, costituito dalle lettere **A)** e **B)**, provvede, rispettivamente, alla sostituzione dell'articolo 9 del decreto legislativo in rubrica ed all'aggiunta dell'articolo *9-bis*.

In particolare, alla lettera **A)**, la nuova formulazione dell'articolo 9 del decreto legislativo prevede: 1) al comma 1, che lo straniero titolare di permesso di soggiorno da almeno cinque anni ed in possesso di un reddito adeguato per sé e, ove esistente, per la propria famiglia, nonché di un'abitazione rispondente a requisiti di legge, possa richiedere il permesso di soggiorno di "lungo periodo" CE al questore, per sé e per i propri congiunti; 2) al comma 2, che la durata del citato permesso per soggiornanti di "lungo periodo" è a tempo indeterminato; 3) ai commi 3 e 4 che dal rilascio dei permessi in questione siano escluse talune categorie di stranieri temporaneamente soggiornanti in Italia e che detto rilascio sia inibito che siano dichiarati pericolosi per l'ordine pubblico; 4) ai commi 5, 6, 7 e 8, le modalità di computo dei cinque anni necessari alla maturazione del diritto al permesso di soggiorno ed i periodi esclusi dal calcolo,

nonché i casi di revoca del suddetto permesso e di rilascio di altro permesso; 5) ai commi 9 e 10, l'indicazione delle fattispecie in cui è prevista la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed i criteri di accertamento delle infrazioni; 6) ai commi 11 e 12, l'indicazione dei diritti dello straniero titolare di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, prevedendo, espressamente, anche il diritto alla assistenza sociale e sanitaria, nonché all'accesso alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

**La RT** riferisce che la riduzione da sei a cinque anni del periodo obbligatorio di permanenza sul territorio nazionale ai fini della maturazione del presupposto utile alla presentazione dell'istanza per il permesso di soggiorno CE a tempo indeterminato non determinerebbe alcun effetto sulla platea degli aventi diritto, considerato che, tra l'altro, le disposizioni provvedono alla introduzione anche di nuove ipotesi di revoca del permesso, legate all'assenza dal territorio dello Stato, che non erano previste dalla legislazione vigente. Inoltre, in merito ai profili di copertura finanziaria, la citata riduzione da 6 a 5 anni riporterebbe l'ambito di applicazione della norma a quello già previsto dal decreto legislativo n. 40/1998; quest'ultimo è anteriore al decreto legislativo oggetto di modifica, che pertanto godrebbe ancora della originaria copertura finanziaria, la cui dotazione non sarebbe stata mai ridotta.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in relazione alla asserita neutralità della misura indicata al comma 1 (riduzione del requisito della permanenza da 6 a 5 anni)<sup>1</sup>.

In primo luogo, andrebbe chiarito il senso dell'asserzione della RT, secondo la quale l'eventuale spesa sarebbe già coperta dagli stanziamenti previsti dalla legge n. 40 del 1998 in quanto gli stessi non sono stati ridotti dalla legge n. 189 del 2002. Tale asserzione, pur non ponendo un problema di copertura formale, sembra però contraddire le regole che dovrebbero sovrintendere alla costituzione degli stanziamenti di bilancio, ovvero la corrispondenza alla legislazione vigente<sup>2</sup>, in quanto rende palese che lo stanziamento in parola non è stato adeguato in seguito alla modifica normativa dianzi citata.

Per i profili di quantificazione, invece, andrebbero evidenziati gli effetti finanziari "aggiuntivi" della misura dimostrandone con maggior precisione l'effettiva invarianza, tenendo conto degli asseriti effetti compensativi di segno "negativo", dovuti alla modifica (in

---

<sup>1</sup> In proposito, appare infatti evidente che la riduzione del requisito da 6 a 5 anni della durata del permesso di soggiorno ai fini del rilascio del permesso di "lungo periodo" CE costituisce in sé elemento che modifica, ampliandola, la platea dei potenziali aventi diritto al rilascio. Andrebbero, quindi, quantificati gli effetti finanziari di tale ampliamento, dal momento che, sebbene la disposizione ha l'effetto di un mero "allargamento" dei presupposti, come riferito dalla RT, senza però intervenire sui requisiti cui è condizionato il rilascio del permesso CE di lungo periodo, è indubbio che essa faciliterà l'accesso ai requisiti di legge, accelerandone la maturazione necessaria ai fini del rilascio dei permessi di soggiorno di "lungo periodo". Ne segue che, pur ipotizzando la neutralità della misura sul piano del suo diretto impatto sulla platea dei beneficiari, è tuttavia ben ipotizzabile perlomeno un suo effetto nei termini di una anticipazione nella produzione di istanze da parte degli stranieri interessati volte al rilascio del permesso di lungo periodo CE. Sul punto, il rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso la V commissione della Camera, ha affermato che la riduzione di un anno non comporterebbe un "rilevante maggior onere" che sarebbe, tra l'altro, compensato dalle nuove fattispecie di revoca, pari a non meno del "5 per cento delle carte già rilasciate... per una riduzione di circa 25 mila carte di soggiorno". Dal bilanciamento dei fattori indicati deriverebbe "la compensazione dell'anticipazione di oneri conseguenti alla riduzione del tempo di permanenza da 6 a 5 anni". Cfr. Camera dei deputati, *Resoconto di giunta e commissioni*, V commissione permanente, 27 settembre 2006, pag. 33.

<sup>2</sup> Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Circolare n. 18, 29 aprile 2006, pagg. 5 e 19

senso più "stringente" ) della normativa inerente i casi di revoca dei permessi di "lungo periodo" previsti dal comma 7<sup>3</sup>.

In merito al contenuto della lettera **B**), l'aggiunta dell'articolo 9-*bis* prevede che: a) ai commi 1 e 2, una serie di casi in cui lo straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato però in altro Stato membro, può chiedere di soggiornare in Italia per un periodo superiore ai tre mesi e le modalità di rilascio del relativo permesso; b) ai commi 3 e 4 i requisiti utili al rilascio di un permesso di soggiorno ai familiari di straniero già titolare di permesso di soggiorno CE, purché gli stessi siano già titolari di permesso di soggiorno CE in altro stato membro; c) ai commi 5, 6, 7 e 8 le modalità procedurali di rilascio e revoca del permesso di soggiorno ai familiari indicati ai commi 1 e 3.

**La RT** si sofferma, in particolare, sul riconoscimento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno CE in favore dei familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno di "lungo periodo" CE che ne richiedano il ricongiungimento, affermando che la portata delle disposizioni in questione non risulterebbe sostanzialmente innovativa rispetto al testo del Regolamento attualmente in vigore, eccezion fatta per l'estensione del diritto al rilascio del permesso di "lungo periodo" anche alla categoria dei genitori (sempre che siano ricongiunti e a carico dello straniero titolare della permesso di soggiorno) del titolare.

---

<sup>3</sup> In ogni caso, relativamente agli ipotizzati effetti di riduzione della spesa - indicati dalla RT in relazione agli eventuali casi di revoca dei permessi di "lungo periodo" CE -, andrebbe opportunamente considerato che tali casi risultano assai difficili da stimare *ex ante*.

Alla norma sarebbero da ricondurre maggiori oneri, per effetto dell'estensione della platea dei possibili beneficiari dei diritti assistenziali e sociali previsti dalla legislazione italiana.

Nell'ipotesi riportata dalla RT, i benefici in favore dei genitori ricongiunti allo straniero residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo - da considerare nel computo dei maggiori oneri per l'erario - sarebbero riconducibili all'eventuale diritto alla corresponsione loro di un assegno sociale ovvero di un assegno di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento, ipotesi stimata sulla base della percentuale attualmente esistente di tali trattamenti, sul numero complessivo degli stranieri con regolare permesso di soggiorno:

Carte di soggiorno al 31/12/2005	Ass. inv.civ.	%	Ass. sociali	%
556.498	5.000	0,90	1.489	0,27

La RT prosegue, assumendo quale base di computo la platea dei ricongiungimenti attuali, indicati pari a 90.000 unità annue (dato 2005) e valutando che il numero dei genitori su tale ambito sia pari, in media, al 20 per cento. E, quindi, ipotizzando un numero annuo di 18.000 unità complessive di ricongiungimenti relativi ai genitori, applicando l'1,2 per cento (0,9% + 0,3%) a tale platea, il numero di trattamenti aggiuntivi previsti sarebbe stimato in 216 unità (1,2 per cento su 18.000 unità), che verrebbero "prudenzialmente" arrotondate a 250 unità, in considerazione del fatto che trattasi di persone non giovani e, pertanto, almeno ipoteticamente, prive di altro sostegno familiare nel paese di origine.



In definitiva, sulla base della platea così individuata e dei parametri descritti l'onere complessivo annuo per il bilancio dello Stato risulterebbe da seguente calcolo:

			Euro
Ipotetici aventi diritto	Importo assegno sociale	Mensilità /anno	Totale annuo
250	X 381,72	X 13	= 1.240.590

La RT conclude ipotizzando che la medesima platea dei genitori di immigrati ricongiunti, possa aver diritto anche alla indennità di accompagnamento (pari a 5.409,36 euro, per 1.352.250 euro annui): per cui, arrotondando la stima per difetto, perviene ad un onere complessivo pari a 1 milione di euro per il 2006, e a 2 milioni di euro dal 2007.

La RT esclude, infine, l'eventualità che dal rilascio di permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi in favore di titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo CE rilasciati da altri Stati membri possano derivare nuovi oneri, in quanto costoro potrebbero godere dei medesimi diritti solo alle stesse condizioni a cui avrebbero avuto accesso se provenienti da paesi terzi, con la sola agevolazione della esenzione del visto<sup>4</sup>.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito sia alla metodologia del calcolo adottata che in ordine alla correttezza dei parametri inclusi nel computo dei maggiori oneri.

---

<sup>4</sup> Circostanza, quest'ultima, valida anche per gli stranieri presenti in Italia, i quali potranno accedere al permesso di soggiorno di lungo periodo solo al maturarsi dei requisiti di legge.

In particolare, sul piano prettamente metodologico, suscita perplessità il calcolo della percentuale di titolari di assegni sociali/di invalidità effettuato prendendo a riferimento, quale base di computo, l'intera platea degli attuali titolari di permessi di soggiorno, anziché (si ritiene), più correttamente, la sola porzione di coloro che presentino certe caratteristiche demografiche (seguita dalla proiezione della aliquota così calcolata, all'intera platea dei ricongiungimenti riguardanti i genitori)<sup>5</sup>. Allo stesso modo, suscita perplessità l'effettiva verificabilità nei paesi terzi dei requisiti soggettivi dei genitori da ricongiungere, ai fini del riconoscimento del loro diritto al ricongiungimento (in particolare, la certificazione della mancanza di mezzi di sostentamento presso i paesi di origine e l'esistenza a carico dello figlio residente in Italia).

In merito ai criteri di quantificazione, atteso che l'onere viene individuato in misura fissa, andrebbero acquisiti elementi anche circa la sua evoluzione temporale, tenendo conto della crescita degli oneri connessi all'ampliamento della platea dei genitori ricongiunti e agli adeguamenti dei trattamenti assistenziali previsti (pur parzialmente stemperata da un effetto di "turnover" indicato dal rapporto tra il numero delle cessazioni delle prestazioni e i nuovi ricongiungimenti per ciascun anno).

---

<sup>5</sup> Sul punto, occorre anzitutto premettere che non appare infatti condivisibile il parametro di stima dell'aliquota degli ipotizzabili beneficiari stranieri di trattamenti di invalidità o sociali, che è stato dedotto, in termini percentuali, rapportandone il numero all'intera platea degli stranieri con carta di soggiorno, con il risultato di trarne percentuali assai ridotte (lo 0,9 e lo 0,3 per cento). Inoltre, l'applicazione delle suddette percentuali alla base di computo costituita dai genitori ad oggi interessati al ricongiungimento - stimata in numero pari alla cifra attuale, che indica i genitori pari al 20 per cento di tutti i ricongiungimenti annui - ha fatto sì che ne scaturisse un numero di trattamenti "aggiuntivi" previsti, rispetto a quelli già scontati dalla l.v., in numero di 216 (arrotondati in RT a 250). In merito, un parametro più corretto sembrerebbe invece quello di tenere conto delle caratteristiche demografiche e socio-sanitarie della platea dei genitori considerati<sup>5</sup>, essendo le prestazioni (assegni invalidità, sociale e di accompagnamento etc.) correlate al mero riconoscimento di situazioni di fatto (sanitarie e socio-sanitarie) ed indipendenti dalla congruità della copertura finanziaria.

In più, andrebbe valutato il rischio che la stessa possibilità di conseguire un permesso di soggiorno di "lungo periodo" in un paese sviluppato da parte di anziani genitori, unitamente alla possibilità di poter fruire di assistenza sociale, possa costituire di per sé un incentivo ai ricongiungimenti con i figli già residenti nel paese, operando quale incentivo al ricongiungimento proprio allo scopo di godere di tali prestazioni assenti in altri paesi: rendendosi, in tal modo, non del tutto adeguata la quantificazione operata sulla base di dati meramente storici.

Inoltre, relativamente all'effetto finanziario direttamente connesso all'ampliamento della platea dei beneficiari, andrebbero forniti chiarimenti anche in merito al prevedibile effetto finanziario aggiuntivo dovuto alla estensione dell'istituto del permesso di soggiorno di "lungo periodo" CE anche ai genitori già ad oggi ricongiunti agli stranieri titolari di regolare permesso di soggiorno, che non sembrerebbero contemplati nella quantificazione indicata in RT.

In relazione poi ai singoli parametri di quantificazione, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'adozione nel calcolo del solo importo corrispondente all'assegno sociale e in merito ai criteri di *forfettizzazione* adottati per l'eventuale riconoscimento dell'assegno di accompagnamento per gli invalidi<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> In merito ai parametri di costo, piuttosto che assumere a misura della quantificazione il solo costo unitario dell'assegno sociale, sembrerebbe inoltre più corretto procedere alla adozione di un valore medio tra le prestazioni di invalidità ad oggi riconosciute e le prestazioni sociali, in modo da riferire i due parametri della quantificazione complessiva (quello della platea dei possibili beneficiari e l'ipotetico costo unitario "medio") alla medesima gamma di eventi considerati. In aggiunta alla riconfigurazione degli addendi, occorre considerare che la stessa quantificazione indicata in RT ipotizza che, agli oneri dovuti al riconoscimento degli assegni sociali o di invalidità, possa aggiungersi il riconoscimento di assegni di accompagnamento, da cui potrebbe scaturire un onere che rapportato alla platea considerata, ammonterebbe a oltre 1,3 milioni di euro annui. Ebbene, dal computo prudenziale che ne deriverebbe, la quantificazione effettuata - fatte salve le perplessità dianzi rilevate - dovrebbe così raggiungere gli oltre 2,5 milioni di euro annui, a fronte di un onere indicato invece pari a 2 milioni di euro a regime, dal 2007.

Appare pertanto più corretto l'impiego di dati più plausibili in ordine al numero dei trattamenti sociali e di invalidità correlati a una verosimile platea di anziani, che tenga conto della stima di una platea di genitori "incentivata" al ricongiungimento con i figli immigrati titolari di permesso di soggiorno<sup>7</sup>.

In proposito, andrebbero fornite rassicurazioni circa la realistica del parametro relativo all'aliquota degli ipotetici ricongiungimenti annui interessanti i genitori, indicato dalla RT nella misura pari al 20 per cento mediante la mera "estrapolazione" della percentuale dai dati espressi dai ricongiungimenti dei genitori in rapporto al monte (complessivo) dei ricongiungimenti registrato negli ultimi anni, senza considerare l'effetto "incentivo" inevitabilmente costituito dal nuovo istituto ai fini del ricongiungimento.

## **Articolo 2**

*(Disposizioni transitorie)*

**Il comma 4** dell'articolo prevede che il Ministero dell'interno provveda alla individuazione di un "punto di contatto" e allo scambio di informazioni con gli altri Stati membri della U.E.

**La RT** esclude espressamente che dalla individuazione dei citati punti di contatto e dallo scambio di informazioni e documentazioni

---

<sup>7</sup> In merito, il rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso la V commissione della Camera dei Deputati ha asserito che: "la valutazione prudenziale del numero dei beneficiari, appare (anche) in grado di tener conto degli eventuali effetti incentivanti che derivano dalla nuova disciplina". Cfr. Camera dei deputati, *Resoconto di giunta e commissioni*, V commissione permanente, 27 settembre 2006, pagg. 33-34.

con altri Stati membri possano derivare ulteriori oneri, dovendosi dette attività svolgersi "con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili".

**Al riguardo,** considerando che l'istituzione di moduli informativi e "punti di contatto" prefigurano comunque nuove attività rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente, andrebbero forniti chiarimenti circa l'asserita neutralità finanziaria prospettata dalla norma e ribadita dalla RT.

In particolare, andrebbe chiarito se dalla presente norma possano derivare maggiori oneri, in termini sia di compensi aggiuntivi a vario titolo (straordinari, indennità di missione ecc.) da corrispondere ai dipendenti incaricati, sia, eventualmente, per erogazioni di altri emolumenti aggiuntivi in favore dei dipendenti chiamati a svolgere le funzioni attribuite alle suddette strutture, nonché in termini di oneri di mero funzionamento.

### **Articolo 3**

*(Norma finanziaria)*

Il comma 1 prevede che all'onere derivante dal provvedimento, indicato pari a 1 milione di euro nel 2006 e in 2 milioni dal 2007, si provveda a valere delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, (fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie), stabilendo che le stesse, per il 2006, siano riversate in conto "entrata" al bilancio dello Stato, e che, dal 2007, sia conseguentemente ridotta la citata autorizzazione di spesa.

I commi 2 e 3 stabiliscono una procedura di monitoraggio congiunta tra Ministro dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, anche ai fini della adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e l'affermazione di una clausola di invarianza d'onere in ordine agli adempimenti amministrativi connessi alla applicazione del provvedimento.

**La RT** non si sofferma sull'articolo di copertura.

**Al riguardo**, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'effettiva comprimibilità della citata autorizzazione rispetto al complesso delle finalità cui essa è predisposta dalla legislazione vigente nonché informazioni in ordine alla sostenibilità della riduzione disposta fermi restando gli altri obiettivi di intervento cui essa fa riferimento, nonché avere rassicurazioni circa la natura contabile della copertura (di parte capitale) rispetto agli interventi programmati in materia di estensione

della normativa socio-assistenziale ai genitori ricongiunti degli immigrati.

Il comma 2 prevede l'apposita clausola di salvaguardia di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, indicando la mera attivazione del meccanismo di garanzia costituito dal ricorso al fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine.

A tale riguardo, appare opportuno ribadire ancora una volta<sup>8</sup> che nel caso di inserimento di una clausola di salvaguardia nei termini in cui essa è stata intesa negli ultimi tempi (rinvio al meccanismo di monitoraggio e contestuale comunicazione alle Camere dei temporanei provvedimenti di attingimento al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine), sarebbe utile ripensare tale modalità di interpretazione della clausola di cui all'articolo 11-*ter* comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, anche dal momento che l'art. 1, comma 9, della legge finanziaria 2005 limita al 2% rispetto all'esercizio precedente anche l'incremento dell'utilizzo del fondo di riserva per il triennio 2005-2007<sup>9</sup>.

Da un punto di vista normativo, inoltre, va ribadito che la clausola di salvaguardia non può che essere definita come una previsione nella stessa legge sostanziale di un meccanismo normativo che consenta nel tempo di compensare efficacemente eventuali esuberi degli oneri rispetto alle coperture, quando ciò dovesse accadere. In altri termini, il senso della norma indicata dalla legge di

---

<sup>8</sup> Cfr. Nota di lettura n. 131 del 2005, pag. 5

<sup>9</sup> Pur essendo stato risolto nel frattempo il problema della conoscenza della base su cui calcolare l'incremento del 2%, va infatti sottolineato che un tetto (derogabile solo in casi di necessità ed urgenza) all'utilizzo del fondo di riserva sembra non conciliarsi con il fatto che a carico di tale fondo possano continuare a trovare copertura, per un tempo peraltro non predeterminato, gli scostamenti tra gli oneri effettivi e quelli per i quali è stata apprestata la clausola di copertura finanziaria, soprattutto se si presume che l'incremento del 2% è calibrato su quello che può essere previsto ragionevolmente come l'incremento fisiologico dell'utilizzo del fondo in questione. Va ribadito peraltro che trattasi di oneri obbligatori. Cfr. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della RGS, Circolare n. 5 del 2005, dalla quale si desume l'entità dell'utilizzo del fondo in questione per il 2005.

contabilità sembra consistere inequivocabilmente nell'obbligo a carico della legge di prevedere *ex ante* meccanismi di riallineamento automatico degli oneri rispetto alle coperture (quando non venga scelta la soluzione opposta), anche perché l'assolvimento dell'obbligo di copertura va assolto *ex ante*, e non può essere rinviato ad un momento successivo.

Ne segue che la sussistenza in bilancio del fondo per le spese obbligatorie, previsto dalla legge di contabilità, è volta, sul piano della gestione, ad apprestare mezzi per far fronte ad esuberi di oneri rispetto alle previsioni di competenza per tutta la spesa obbligatoria del bilancio dello Stato e non per riequilibrare uno scostamento, tra oneri e coperture, intervenuto nel corso di attuazione di una singola legge, non essendo il fondo sussumibile nell'ambito delle ordinarie fonti di copertura.



Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico  
per gli utenti intranet del Senato alla url  
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

**Senato della Repubblica**  
www.Senato.it